

DCC N. 26 DEL 31/03/2012

OGGETTO: Soppressione della Commissione Edilizia Comunale. Modifica regolamento edilizio.

CONSIDERATO che il Regolamento edilizio comunale prevede all'art. 7.1 la Commissione Edilizia, organo collegiale composto da membri di diritto e membri elettivi;

AVUTO PRESENTE che la stessa è stata eletta con DCC n. 6 del 25/01/2010, con durata per il quinquennio 2010/2015;

VISTA la DCC n. 7 del 25/01/2010 di nomina dei due componenti della Commissione Edilizia quali esperti in materia di beni ambientali, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 63 del 31/10/2004;

DATO ATTO che detta L.R. n. 63/2004 è stata abrogata dall'art. 49, comma 1, lett. n-bis, della L.R. n. 11/2004, come modificata dall'art. 13, comma 2, della L.R. n. 10/2011, talché non è ora più contemplata l'integrazione della Commissione Edilizia con gli esperti in beni ambientali;

EVIDENZIATO che l'art. 96 del TUEL n. 267/2000 stabilisce che i Consigli e le Giunte “... *individuano i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali... omissis ...Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi ... omissis ... Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia...*”;

AVUTO presente che il D.P.R. 06/06/2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, sancisce all'art. 4 la non obbligatorietà di tale commissione, affidando al regolamento edilizio la decisione circa il suo mantenimento;

VISTI gli artt. 5 e 20 dello stesso T.U., i quali attribuiscono interamente l'istruttoria delle pratiche edilizie al responsabile del procedimento ed allo sportello unico, venendo di fatto a relegare la commissione di cui trattasi in un ruolo marginale;

RILEVATO pertanto come il mantenimento in vita della medesima possa costituire un appesantimento delle procedure connesse all'esercizio dell'attività edilizia;

RITENUTO di provvedere quindi alla modifica del regolamento edilizio sopprimendo tale organo;

VISTO l'art. 117 della Costituzione, che assegna alla potestà legislativa regionale concorrente la materia del governo del territorio ed alla potestà regolamentare dei Comuni “... *l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni loro attribuite...*”;

SI PROPONE

- 1) DI INDIVIDUARE la Commissione Edilizia Comunale quale organo non indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali di questo Ente, ai sensi dell'art. 96 del TUEL n. 267/2000;
- 2) DI DISPORRE pertanto la soppressione di tale organo, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380;

3) DI conseguentemente INTRODURRE nel Regolamento Edilizio Comunale le seguenti rettifiche:

- L'art. 7.1 viene così modificato:

“ART. 7.1: SOPPRESSIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

E' soppressa la commissione edilizia. Le relative funzioni sono svolte dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale e, ove costituito, dallo sportello unico per l'edilizia.”

Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il relatore;

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Preso atto che:

- è stato espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del settore competente;
- il Segretario Comunale ha espresso il parere favorevole di legittimità ai sensi dell'art. 32 dello Statuto Comunale.

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

Preso atto della proclamazione della votazione palese disposta dal Presidente, si ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti:	14
Consiglieri astenuti:	0
Consiglieri votanti:	14
Voti favorevoli:	10
Voti contrari:	4 (Bettinardi, Bonizzi, Anselmi, Micheletto)

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.

Rilevata l'urgenza, il Presidente pone in trattazione la proposta di immediata eseguibilità della delibera in argomento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Effettuata la votazione ed eseguito il computo dei voti si hanno i seguenti risultati:

Consiglieri presenti:	14
Consiglieri astenuti:	0
Consiglieri votanti:	14
Voti favorevoli:	10
Voti contrari:	4 (Bettinardi, Bonizzi, Anselmi, Micheletto)

Proclamato l'esito della votazione il Presidente dichiara approvata la proposta di immediata eseguibilità del provvedimento.